

ban alla legge 4 aprile 1912, degli anni di servizio prestato dal personale assunto prima della fine del 1915 in qualità di avventuriero e passato in ruolo dopo tale data e degli anni di servizio prestati presso l'Amministrazione dello Stato. Per i funzionari provenienti da Amministrazione statale, la rendita di integrazione (diretta e di reversibilità) sarebbe determinata al netto di quella di cui già eventualmente usufruivano.

Queste proposte di massima il Direttore Generale sottopone agli organi deliberativi dell'Amministrazione per le decisioni di loro competenza.

Il Comitato, dopo breve discussione, approva i criteri di massima proposti dal Direttore Generale per l'eventuale integrazione del trattamento di quiescenza del personale, nell'intesa però che detti criteri, con le opportune revisioni e precisazioni il cui studio potrà essere affidato alla Commissione del personale, verranno applicati al personale ausiliario. Per le eventuali deficienze dell'attuale trattamento di quiescenza